



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 settembre 2020
(OR. en)

10522/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0243 (NLE)**

**PECHE 217
UK 32**

PROPOSTA

Origine:	Martine DEPREZ, Direttrice, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	7 settembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 488 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/510 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 488 final.

All.: COM(2020) 488 final



Bruxelles, 7.9.2020
COM(2020) 488 final

2020/0243 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/510 del Consiglio

RELAZIONE

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (in seguito denominata "convenzione NEAFC") in relazione all'adesione a pieno titolo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in seguito denominato "Regno Unito") a tale convenzione, durante il periodo di transizione.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

L'Unione e il Regno Unito hanno negoziato un accordo di recesso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. L'accordo di recesso¹ è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, dopo essere stato approvato il 17 ottobre 2019 insieme alla dichiarazione politica che definisce il quadro del futuro partenariato UE-Regno Unito.

L'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito (in seguito denominato "periodo di transizione"). Il periodo di transizione si concluderà il 31 dicembre 2020. L'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo di recesso stabilisce che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente. Conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo, in virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito deve astenersi da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell'Unione, in particolare nell'ambito di organizzazioni, agenzie, conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante.

L'Unione ha informato i suoi partner internazionali in merito alle disposizioni specifiche previste nell'accordo di recesso in base alle quali, durante il periodo di transizione, il Regno Unito sarà considerato al pari di uno Stato membro ai fini degli accordi internazionali conclusi dall'Unione.

L'obiettivo principale della convenzione NEAFC è "promuovere la conservazione e l'uso ottimale delle risorse di pesca nella regione dell'Atlantico nord-orientale, in un quadro conforme al regime di estensione della giurisdizione dello Stato costiero sulle risorse di pesca e, di conseguenza, incentivare la cooperazione e concertazione internazionale con riferimento a dette risorse". La convenzione NEAFC è entrata in vigore il 17 marzo 1982. Il Regno Unito è depositario della convenzione NEAFC.

La convenzione NEAFC del 1982 ha sostituito la convenzione iniziale per la pesca dell'Atlantico nord-orientale del 1959 conseguentemente al recesso degli Stati membri dell'Unione europea dall'organizzazione NEAFC del 1963 quali membri individuali e all'estensione delle zone di pesca degli Stati a 200 miglia nel 1977. La convenzione NEAFC del 1959, a sua volta, aveva sostituito la convenzione del 1946 sulla regolamentazione delle dimensioni delle maglie delle reti da pesca e delle dimensioni minime dei pesci.

La convenzione NEAFC del 1982 è stata modificata nel 2004 (con l'aggiunta di disposizioni riguardanti le procedure di composizione delle controversie) e nel 2006 (con l'allineamento

¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

all'evoluzione delle norme e degli strumenti internazionali). Le modifiche del 2004 e del 2006 non sono state oggetto dell'intero processo di ratifica in tutte le parti contraenti. Con la "dichiarazione di Londra" del 2006 le parti hanno convenuto di applicare le modifiche su base volontaria fino alla conclusione di tale processo.

Ai fini della convenzione NEAFC, le parti contraenti hanno istituito una commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (in seguito denominata "NEAFC"). La NEAFC ha personalità giuridica e, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sui territori delle parti contraenti, fruisce della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi obiettivi.

Comprende cinque parti contraenti, che sono tutte Stati costieri della zona della convenzione NEAFC: l'Unione europea (UE), la Danimarca (in particolare, le isole Fær Øer e la Groenlandia), l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa. Agli Stati di bandiera con un interesse reale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale può essere riconosciuto uno status di parte non contraente cooperante che permette loro di autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad operare nella zona della convenzione NEAFC, purché convengano di applicare le misure previste dalla convenzione. Attualmente le parti non contraenti cooperanti sono sei: le Bahamas, il Canada, Curaçao, la Liberia, Panama e la Nuova Zelanda.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione NEAFC² in quanto l'oggetto di quest'ultima ricade nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca per la quale l'Unione ha competenza esclusiva. Gli Stati membri sono soggetti alla convenzione NEAFC a norma del diritto dell'Unione.

La NEAFC è l'organismo competente per l'adozione di raccomandazioni riguardanti misure di gestione dell'attività di pesca praticata al di là delle zone soggette alla giurisdizione delle parti contraenti (la cosiddetta "zona di regolamentazione"), nonché per le zone soggette alla giurisdizione di una parte contraente, qualora questa lo richieda. Una raccomandazione adottata diventa vincolante per le parti contraenti a meno che una di esse non vi si opponga tempestivamente.

Ai sensi della convenzione NEAFC, qualsiasi Stato, escluso uno Stato membro dell'Unione europea, può aderire alla convenzione in ogni momento sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata alla maggioranza dei tre quarti di tutte le parti contraenti. La richiesta è approvata se, entro novanta giorni dalla data della notifica, i tre quarti delle parti contraenti hanno notificato al depositario la loro approvazione della richiesta³. Il depositario notifica allo Stato richiedente l'adesione e a tutte le parti contraenti l'esito della richiesta. L'adesione avviene mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario ed ha effetto alla data in cui quest'ultimo ne accusa ricevuta.

L'8 gennaio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NEAFC quale parte contraente. Lo stesso giorno il depositario ne ha dato notifica alla Commissione europea.

La decisione (UE) 2019/510 del Consiglio⁴ ha definito la posizione dell'Unione di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC e ha autorizzato la Commissione a notificare al depositario della convenzione NEAFC la posizione dell'Unione

² GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

³ Per quanto riguarda la richiesta del Regno Unito, presentata in data 8 gennaio 2019, il periodo di novanta giorni scadrà l'8 aprile 2019.

⁴ Decisione (UE) 2019/510 del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito (GU L 85 del 27.3.2019, pag. 22).

solo nel caso in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione avesse luogo in assenza di un accordo di recesso entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.

La richiesta di adesione del Regno Unito non ha ottenuto la necessaria approvazione dei tre quarti di tutte le parti contraenti: il quorum dei tre quarti delle parti contraenti necessario per notificare al depositario l'approvazione della domanda non è stato raggiunto.

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio⁵ stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.

Con lettera del 3 aprile 2020, il Regno Unito ha notificato alla Commissione europea la sua intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NEAFC durante il periodo di transizione. La decisione di esecuzione XXX del Consiglio⁶ autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NEAFC, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio.

2. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La presente decisione del Consiglio dovrebbe consentire alla Commissione di approvare, a nome dell'Unione, l'adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.

Uno degli obiettivi fondamentali della politica comune della pesca, quale stabilito dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, consiste nel "garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare".

È nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982⁸ (UNCLOS) e dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995⁹ (UNFSA), o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.

⁵ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

⁶ GU L XXX del XXX, pag. XXX.

⁷ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁸ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

⁹ Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori - Dichiarazione concernente la competenza della Comunità europea - Dichiarazioni interpretative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17).

Ai sensi degli articoli 56, 63 e 116 dell'UNCLOS, il Regno Unito ha interessi di pesca legittimi nella zona della convenzione NEAFC (alto mare) e come Stato costiero, in quanto le acque della sua zona economica esclusiva rientrano nella zona della convenzione NEAFC.

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'UNCLOS e dell'articolo 8 dell'UNFSA, quando lo stesso stock o più stock di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali stock situati nell'area adiacente devono concordare le misure necessarie per la conservazione di detti stock nell'area adiacente. Questa cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o, nel caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca.

L'adesione alla convenzione NEAFC permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione della pesca necessarie e di garantire che le attività di pesca non pregiudichino la sostenibilità dello o degli stock.

Alla luce degli interessi di pesca legittimi del Regno Unito nella zona della convenzione NEAFC, dell'obbligo per il Regno Unito di cooperare alla necessaria gestione delle attività di pesca e dell'esigenza di garantire il carattere vincolante delle raccomandazioni NEAFC al momento dell'adesione del Regno Unito, la Commissione raccomanda che la richiesta di adesione del Regno Unito venga accolta.

Si propone che la Commissione sia autorizzata ad informare il depositario della convenzione NEAFC in merito alla posizione favorevole dell'Unione all'adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC.

3. BASE GIURIDICA

3.1. Base giuridica procedurale

3.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹⁰.

3.1.2. Applicazione al caso concreto

Qualsiasi Stato può aderire alla convenzione NEAFC in ogni momento. La richiesta di adesione è approvata se, entro novanta giorni dalla data della notifica da parte del depositario del ricevimento della medesima, i tre quarti di tutte le parti contraenti hanno notificato a quest'ultimo la loro approvazione. Il depositario notifica allo Stato richiedente l'adesione e a tutte le parti contraenti l'esito della richiesta.

L'adesione avviene mediante il deposito dello strumento di adesione presso il depositario e ha effetto alla data in cui quest'ultimo ne accusa ricevuta. Il depositario informa tutti i firmatari e

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

le parti aderenti del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e notifica ai firmatari la data e le parti per le quali la convenzione entra in vigore.

L'adesione del Regno Unito, una volta effettiva, avrà carattere vincolante nell'ambito del diritto internazionale ai sensi dell'articolo 24 della convenzione NEAFC e potrà incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione NEAFC. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

3.2. Base giuridica sostanziale

3.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue molteplici finalità o ha varie componenti, una delle quali sia da considerarsi principale e le altre solo accessorie, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

3.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica comune della pesca.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43 TFUE.

3.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 43 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e recante abrogazione della decisione (UE) 2019/510 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale¹ (in seguito denominata "convenzione NEAFC") è stata approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio² ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.
- (2) La convenzione NEAFC si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente; l'articolo 20, paragrafo 4, della medesima esclude l'adesione da parte di Stati membri dell'Unione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC, qualsiasi Stato può aderire alla convenzione sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata alla maggioranza dei tre quarti di tutte le parti contraenti entro novanta giorni dalla data della notifica da parte del depositario del ricevimento della richiesta.
- (4) L'8 gennaio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NEAFC quale parte contraente. Lo stesso giorno il depositario ne ha dato notifica alla Commissione europea.
- (5) Il 25 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/510³ relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione NEAFC in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito. La decisione era favorevole all'adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC ed è stata adottata al fine di anticipare il caso in cui il Regno Unito uscisse dall'Unione senza un accordo di recesso. La decisione (UE) 2019/510 ha pertanto autorizzato la Commissione a notificare la posizione dell'Unione solo nel caso in cui non fosse stato concluso un accordo di recesso.

¹ GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

² Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

³ Decisione (UE) 2019/510 del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito (GU L 85 del 27.3.2019, pag. 22).

- (6) Inoltre la richiesta di adesione del Regno Unito non ha ottenuto la necessaria approvazione dei tre quarti di tutte le parti contraenti: il quorum dei tre quarti delle parti contraenti necessario per notificare al depositario l'approvazione della domanda non è stato raggiunto.
- (7) Conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio⁴ stabilisce le condizioni e la procedura che presidono a dette autorizzazioni.
- (8) Con lettera del 3 aprile 2020, il Regno Unito ha notificato alla Commissione europea la sua intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NEAFC durante il periodo di transizione.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) XXX del Consiglio⁵ autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NEAFC, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio.
- (10) Ai sensi degli articoli 56, 63 e 116 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)⁶, il Regno Unito ha interessi di pesca legittimi nella zona della convenzione NEAFC (alto mare) e come Stato costiero, in quanto le acque della sua zona economica esclusiva rientrano nella zona della convenzione NEAFC.
- (11) Onde impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA)⁷, o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.
- (12) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'UNCLOS e dell'articolo 8 dell'UNFSA, quando lo stesso stock o più stock di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali stock situati nell'area adiacente devono concordare le misure necessarie per la conservazione di detti stock nell'area adiacente. Tale cooperazione può essere istituita nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca. L'adesione alla convenzione NEAFC permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione della pesca necessarie, al fine di

⁴ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2020/XXX del Consiglio, del [data], relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione (GU L xxx del xxx, pag. xxx).

⁶ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

⁷ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile dello o degli stock interessati.

- (13) L'adesione ancor prima della scadenza del periodo di transizione consentirà al Regno Unito di dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall'UNCLOS in relazione alle misure di conservazione e di gestione che entreranno in vigore a decorrere dal momento in cui il periodo di transizione giungerà al termine e il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi ad esso. È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NEAFC presentata dal Regno Unito entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.
- (14) A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/510,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (in seguito denominata "convenzione NEAFC") è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC.
2. La Commissione è autorizzata a notificare al depositario della convenzione NEAFC la posizione dell'Unione entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.

Articolo 2

La decisione (UE) 2019/510 è abrogata.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*